SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 aprile 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Oristano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota e quanto ad essa allegato del presidente della corte di appello di Cagliari n. 68.3 S/L-614 in data 23 febbraio 1990, dalla quale risulta che l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Oristano non è stato in grado di funzionare nei giorni 21, 24 e 25 novembre 1988 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Oristano nei giorni 21, 24 e 25 novembre 1988, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A1715

DECRETO 3 aprile 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari del tribunale di Siracusa.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Catania n. 233/12.7 in data 1° marzo 1990, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del tribunale di Siracusa, ubicati in piazza della Repubblica, non sono stati in grado di funzionare nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 1990 a causa dell'inagibilità dei locali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari del tribunale di Siracusa, ubicati in piazza della Repubblica, nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 1990, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tali uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A1716

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 marzo 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola A.C.C.A. (Allevamento conigli e carni alternative) a responsabilità limitata», in Casale Monferrato, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 14 novembre 1989 effettuata nei confronti della società «Cooperativa agricola A.C.C.A. (Allevamento conigli e carni alternative) a responsabilità limitata», con sede in Casale Monferrato (Alessandria), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società «Cooperativa agricola A.C.C.A. (Allevamento conigli e carni alternative) a responsabilità limitata», con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito notaio dott. Fernando

Montarolo in data 10 ottobre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Ravazzano Carlo Alberto, nato a Tortona (Alessandria) l'11 marzo 1955, residente ad Alessandria in via Faà di Bruno, 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A1717

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 marzo 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 aprile-14 maggio 1990, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 14 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 14,20 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 marzo-14 aprile 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 aprile-14 maggio 1990, è pari al 13,80 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 aprile-14 maggio 1990, è pari al 13,80 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 aprile-14 maggio 1990, è pari al 14,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

90A1714

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 febbraio 1990.

Criteri e modalità per la graduazione e l'articolazione delle agevolazioni finanziarie nel Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera in data 29 dicembre 1986 relativa all'approvazione dell'aggiornamento del programma triennale 1987-1989 di sviluppo del Mezzogiorno;

Vista altresì la propria delibera del 29 dicembre 1986 con la quale il Comitato ha approvato il primo piano annuale di attuazione del programma triennale sopra richiamato;

Vista la propria delibera in data 3 agosto 1988 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del programma triennale 1988-1990 di sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato in data 3 agosto 1988 con la quale è stato approvato il secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la delibera adottata dal CIPI in data 2 febbraio 1990 relativa all'estensione della contrattazione programmata alle piccole e medie imprese, all'introduzione di

nuovi strumenti d'intervento e ai criteri da seguire per la graduazione e l'articolazione delle agevolazioni finanziarie in rapporto alle diverse realtà economiche del Mezzogiorno;

Considerato che, con deliberazione adottata in pari data, il CIPE, nel prendere atto degli orientamenti espressi dal CIPI circa la graduazione territoriale e settoriale delle agevolazioni finanziarie a sostegno delle iniziative industriali nel Mezzogiorno, ha approvato l'estensione alle piccole e medie imprese della contrattazione programmata e l'utilizzazione delle procedure della medesima per i contratti d'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali nella seduta del 13 febbraio 1990 in ordine alla graduazione settoriale e territoriale delle agevolazioni finanziarie e all'utilizzo differenziato sull'area meridionale della contrattazione programmata, sulla base delle fasce territoriali individuate nel primo piano annuale di attuazione;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Ad integrazione della propria deliberazione assunta in data 2 febbraio 1990, sono approvati i criteri e le modalità per l'articolazione e la graduazione delle agevolazioni finanziarie a sostegno delle iniziative industriali nel Mezzogiorno, fissati nella delibera del CIPI del 2 febbraio 1990, ai punti 2, 3, 4, 5.

Roma, 16 febbraio 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A1719

DELIBERAZIONE 16 febbraio 1990.

Ripartizione di quote vincolate di parte corrente anno 1988 e di quote di parte corrente anno 1989 del Fondo sanitario nazionale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo Comitato la ripartizione fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986-1988;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in lire 850 miliardi l'importo per l'anno 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per le attività a destinazione vincolata, da individuarsi con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 22 dicembre 1988 che individua le predette attività a destinazione vincolata;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che indica tra l'altro le modalità di erogazione delle quote del Fondo sanitario nazionale, riservate alle attività a destinazione vincolata;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 14 febbraio 1990 relativa all'assegnazione di residue quote di parte corrente anno 1988 e 1989;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 19 dicembre 1989;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale — quota per attività vincolata parte corrente anno 1988 — sono assegnate alle regioni e province autonome le seguenti somme:

L. 36.000.000.000 per programmi in materia di AIDS, con particolare riguardo ai seguenti interventi: laboratori analisi, controllo sangue, contributi associazioni volontariato e formazione locale;

L. 40.000.000.000 per il programma sulla tutela della salute degli handicappati con particolare riguardo ai seguenti interventi: unità operativa fisiatrica, servizio trasporto handicappati, RSA convenzionate, campagne prevenzione handicap, formazione e aggiornamento professionale;

L. 22.000.000.000 per il programma di tutela della salute mentale con particolare riguardo agli interventi per R.S.A. convenzionate ed aggiornamento professionale;

L. 40.000.000.000 per il programma relativo alla tutela materno infantile destinando ai seguenti interventi:

L. 25.000.000.000 per la realizzazione dei consultori;

L. 5.000.000.000 per l'oncoematologia infantile;

L. 10.000.000.000 per il trasporto d'emergenza neonatale.

Detti importi verranno erogati con le modalità di svincolo previste dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Le somme sopraelencate sono ripartite secondo gli importi di cui all'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Sulle medesime disponibilità residue di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1988 è, inoltre, destinata al finanziamento degli arretrati delle convenzioni in corso di rinnovo la somma di L. 194.500.000.000. Il Ministro della sanità provvederà, relativamente a tale quota, alle opportune integrazioni del decreto ministeriale richiamato in premessa in ottemperanza al disposto dell'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109.

A valere sulle residue disponibilità di parte corrente del Fondo sanitario nazionale anno 1989 sono assegnate le seguenti quote:

L. 100.000.000.000 per il programma sulla tutela della salute agli anziani limitatamente all'assistenza domiciliare integrata.

L'importo di cui sopra è ripartito secondo la tabella *B* allegata che fa parte integrante della presente delibera;

L. 600.700.000.000 per il finanziamento degli arretrati delle convenzioni in corso di rinnovo.

Roma, 16 febbraio 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE
PARTE CORRENTE VINCOLATA ANNO 1988 - RIPARTIZIONE QUOTE RESIDUE
(in milioni di lire)

REGIONI	Aids (a)	Handicap (b)	Salute mentale (c)	Consultori (d)	Onco-ematologia infantile (e)	Trasporto emergenze mater. infan. (f)	Totale (d+e+f)	Totale generale
Piemonte	2.766	3.037	1.670		466		466	7.939
Valle d'Aosta	85	80	44				0	209
Lombardia	6.195	6.190	3.405			2.308	2.308	18.098
Provincia autonoma di Bolzano	248	305	168				0	721
Provincia autonoma di Trento	247	310	171				0	728
Veneto	2.495	3.047	1.676				0	7.218
Friuli	722	839	462			769	769	2.792
Liguria	1.713	1.209	665				0	3.587
Emilia-Romagna	4.210	2.728	1.500		467		467	8.905
Toscana	2.458	2.480	1.364			769	769	7.071
Umbria	818	570	314				0	1.702
Marche	1.060	994	547				0	2.601
Lazio	3.298	3.587	1.973			1.539	1.539	10.397
Abruzzo	866	878	483				0	2.227
Molise	132	233	128	625			625	1.118
Campania	2.504	4.016	2.209	9.375	467	2.308	12.150	20.879
Puglia	1.773	2.824	1.553	4.375	1.800	1.538	7.713	13.863
Basilicata	255	433	238				0	926
Calabria	707	1.496	823	1.250	1.800		3.050	6.076
Sicilia	2.453	3.592	1.975	9.375		769	10.144	18.164
Sardegna	995	1.152	632				0	2.779
Totale	36.000	40.000	22.000	25.000	5.000	10.000	40.000	138.000

TABELLA *B*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 1989

ASSEGNAZIONI PER IL PROGRAMMA DI TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ANZIANI

(in milioni di lire)

Regioni	Anziani - assistenza domiciliare integrata
Piemonte	8.854
Valle d'Aosta	206
Lombardia	14.994
Provincia autonoma di Bolzano	673
Provincia autonoma di Trento	814
Veneto	7.524
Friuli-Venezia Giulia	2.683
Liguria	4.334
Emilia-Romagna	8.683
Toscana	7.902
Umbria	1.736
Marche	2.945
Lazio	8.205
Abruzzo	2.353
Molise	660
Campania	7.312
Puglia	5.625
Basilicata	1.028
Calabria	3.239
Sicilia	7.879
Sardegna	2.351
Totale ...	100.000

90A1720

DELIBERAZIONE 15 marzo 1990.

Accantonamento di somme di parte corrente e di parte in conto capitale del Fondo sanitario nazionale 1990.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalità previste dall'art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito e modificato nella legge 26 aprile 1989, n. 155, che stabilisce, tra l'altro, che le quote di stanziamento eliminate nell'esercizio 1989 possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407, concernente le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1990);

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992, che determina la quota del Fondo sanitario nazionale 1990 in lire 61.238 miliardi per la parte corrente e in lire 1.713,871 miliardi per la parte in conto capitale;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente la riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome a partire dall'anno 1990;

Visto l'art. 20 del predetto decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;

Visto l'art. 9, comma tredici, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, così come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39, che incrementa per l'anno 1990, di L. 22.880.000.000, la quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, onde garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari e agli apolidi che chiedono la regolarizzazione delle loro posizioni all'interno dello Stato italiano;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che trasferisce alla conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 1990 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1990 ed in particolare le disposizioni relative ai comportamenti amministrativi che le amministrazioni interessate dovranno seguire nel corso del primo semestre dell'anno;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzate, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 17 gennaio 1990;

Considerato che la conferenza Stato regioni ha espresso il parere di competenza in data 6 marzo 1990;

Ritenuto di dover porre a base della ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1990 — parte corrente — i criteri proposti dal Ministro della sanità, che ha provveduto alla verifica e all'aggiornamento dei parametri posti a base dell'assegnazione del Fondo sanitario nazionale 1989;

Tenuto conto che il Ministro della sanità, in sede di proposta di ripartizione del Fondo sanitario nazionale — parte corrente 1990 — si è riservato di presentare al CIPE un successivo piano di riparto per la residua somma di 1.340 miliardi di lire;

Considerato che, in attesa del decreto di scorporo della Croce rossa italiana dai servizi di assistenza sanitaria, occorre provvedere anche per il 1990 all'assegnazione di una quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale a favore dell'ente;

Ritenuto, altresì che anche per l'anno 1990 la quota del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale debba essere destinata alle opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle strutture sanitarie alle norme di sicurezza, nonché per acquisti di apparecchiature, considerato che gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico dovranno essere realizzati sulla base di programmi pluriennali, secondo quanto disposto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Delibera:

1. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1990 — parte corrente — pari a lire 61.238 miliardi è accantonata la somma di lire 1.340 miliardi in attesa di successive proposte di riparto da parte del Ministro della sanità.

È assegnata alla Croce rossa italiana, per l'anno 1990 la somma di lire 110 miliardi a valere sulla quota di parte corrente 1990 del Fondo sanitario nazionale.

La somma di lire 59.788 miliardi — comprensiva degli oneri per il rinnovo degli accordi collettivi del personale a rapporto convenzionale e dell'indennità ai tecnici di radiologia — è ripartita, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano come indicato nell'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Ministro della sanità presenterà al CIPE entro novanta giorni dalla data della presente deliberazione il successivo piano di riparto dell'importo accantonato di lire 1.340 miliardi al fine di assegnare, a titolo di quota indistinta, alle regioni e province autonome le definitive somme.

2. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1990 — parte in conto capitale — pari a lire 1.713,871 miliardi è accantonata, in attesa, di puntuali indicazioni da parte del Ministro della somma di lire 433,100 miliardi.

È assegnata alle regioni la somma di lire 1.220.771.000.000 per le esigenze di manutenzione straordinaria e di contrasto all'obsolescenza tecnologica; il 50% di tale somma è ripartita secondo quanto riportato nell'allegata tabella *B*, che fa parte integrante della presente deliberazione. L'ulteriore 50% sarà ripartito entro giugno 1990.

È assegnato per l'anno 1990 l'importo di lire 60.000.000.000 a valere sulle quote in conto capitale, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità di diritto pubblico per adeguamento strutture, secondo la ripartizione di cui all'allegata tabella *C* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 15 marzo 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1990
(in milioni di lire)

Regioni	Assegnazioni 1990
Piemonte	4.698.074
Valle d'Aosta	90.121
Lombardia	9.379.785
Provincia autonoma di Bolzano	363.243
Provincia autonoma di Trento	391.881
Veneto	4.674.625
Friuli-Venezia Giulia	1.304.247
Liguria	2.094.951
Emilia-Romagna	4.573.217
Toscana	3.983.254
Umbria	923.561
Marche	1.544.833
Lazio	5.782.723
Abruzzo	1.320.584
Molise	360.255
Campania	5.604.012
Puglia	3.972.348
Basilicata	584.677
Calabria	2.023.780
Sicilia	4.572.447
Sardegna	1.545.382
Totale ...	59.788.000

TABELLA *B*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - CONTO CAPITALE
ANNO 1990
(in milioni di lire)

Regioni	Assegnazioni con accantonamento
Piemonte	53.768
Valle d'Aosta	—
Lombardia	107.839
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	—
Veneto	67.074
Friuli-Venezia Giulia	—
Liguria	26.468
Emilia-Romagna	55.234
Toscana	50.129
Umbria	11.206
Marche	20.609
Lazio	51.606
Abruzzo	18.129
Molise	4.109
Campania	57.614
Puglia	54.232
Basilicata	7.413
Calabria	24.955
Sicilia	—
Sardegna	—
Totale ...	610.385

TABELLA *C*

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1990
QUOTA IN CONTO CAPITALE
FINANZIAMENTO AGLI I.R.C.C.S. PUBBLICI
(migliaia di lire)

Istituto	Proposta anno 1990
Besta	2.468.201
Maggiore	7.571.474
S. Matteo	8.034.646
Tumori (Milano)	7.009.935
Burlo G.	2.290.540
Gaslini	4.688.468
Tumori (Genova)	4.330.569
Rizzoli	6.713.443
Inrca	4.999.990
Ifo	4.911.984
Pascale	4.526.240
De Bellis	1.444.798
Oncologico	1.009.712
Totale ...	60.000.000

90A1721

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 7 marzo 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Viste le delibere dei consigli delle facoltà di giurisprudenza (5 aprile 1989), scienze politiche (5 aprile 1989), economia e commercio (10 aprile 1989), lettere e filosofia (13 aprile 1989), magistero (12 aprile 1989), agraria (6 dicembre 1988) e medicina e chirurgia «A. Gemelli» (3 maggio 1989), con le quali è stata approvata la proposta di integrazione della normativa generale delle scuole di specializzazione;
Vista la delibera del senato accademico del 29 maggio 1989;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 giugno 1989;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 ottobre 1989 in merito all'integrazione della normativa generale delle scuole di specializzazione;
Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

La normativa generale delle scuole di specializzazione indicata nell'art. 92 dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è integrata come segue:

Articolo unico

L'art. 2 della normativa generale delle scuole di specializzazione è integrato dal seguente comma:

I cittadini stranieri possono essere ammessi alle scuole di specializzazione qualora si trovino in possesso di un titolo accademico estero accettato dalle competenti autorità accademiche italiane, in quanto ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione a dette scuole, a quello richiesto dallo statuto della scuola interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 marzo 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A1722

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 30 marzo 1990.

Assoggettabilità alla procedura dell'impatto ambientale dei progetti riguardanti i porti di seconda categoria classi II, III e IV, ed, in particolare, i «porti turistici». Art. 6, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

A tutte le amministrazioni dello Stato
Alle regioni
Alla provincia autonoma di Trento
Ai commissari di Governo
Ai comuni

1. Il Ministero dell'ambiente ha chiesto di conoscere il parere del Consiglio di Stato in ordine all'assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui all'art. 6, commi 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei progetti riguardanti i porti di seconda categoria — classi II, III e IV — ed, in particolare, i «porti turistici».

Nella richiesta di parere, formulata con nota 11 agosto 1989, n. 3324, veniva rilevato che un chiarimento sul tema in oggetto si rendeva necessario in quanto l'art. 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ha incluso tra i progetti delle opere sottoposti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale quelli dei «porti commerciali marittimi», riproducendo la definizione usata nella direttiva CEE 27 giugno 1985, n. 337, che però non trova un puntuale riscontro nelle classificazioni utilizzate dalla normativa interna.

2. Il Consiglio di Stato, seconda sezione, con il parere n. 851/89, reso nella seduta del 27 settembre scorso, ha rilevato, concordando con la formulazione del quesito posto, che la denominazione di «porto commerciale» non è derivata da norme di diritto positivo previgenti alla direttiva del 1985, ma viene tradizionalmente usata per connotare i porti destinati al ricovero ed approdo delle navi mercantili, che effettuano il traffico marittimo di merci e/o di persone.

Di contro, l'attuale ordinamento amministrativo dei porti nazionali, che risale al testo unico 2 aprile 1885, n. 3095, suddivide i porti in due categorie (art. 2):

la prima comprende i porti che interessano la navigazione generale o la difesa (militare) e la sicurezza dello Stato.

Sotto il primo profilo, questi porti sono anch'essi commerciali, come si desume dal successivo art. 6, secondo comma, il quale dispone che occorrendo per essi «lavori interessanti il commercio, la competenza nelle spese si regolerà come nei porti, cui potrà quello scalo essere assimilato»;

la seconda categoria ricomprende i porti che servono precipuamente al commercio, suddivisi in quattro classi:

1) i porti il cui movimento commerciale abbia una intensità tale da interessare il traffico marittimo internazionale ed una estesa parte dello Stato;

2) i porti il cui movimento commerciale interessi una o più province;

3) i porti che sono di interesse di una parte notevole di una sola provincia;

4) i porti (ed inoltre i seni, i golfi e le spiagge) che non risultano assegnabili (quanto ad estensione territoriale della loro utilità ed a quantità di merce movimentata) alle tre classi precedenti.

Pertanto, conclude sul punto il parere del Consiglio di Stato, sia i porti della prima categoria (se e per la parte in cui non siano destinati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato), sia quelli delle quattro classi della seconda categoria sono da considerare porti commerciali marittimi, rientranti dunque nella procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Nel medesimo ambito entrano anche le più recenti innovazioni tecnico-operative in materia di portualità, che vengono realizzate in conseguenza della continua evoluzione della tecnica e dei traffici marittimi (i cosiddetti «terminali» di materie energetiche — carboni, petroli, gas —, o di merci varie trasportate in «containers», ed i cosiddetti porti industriali, sorti al servizio e per le necessità di importazione ed esportazione di stabilimenti dell'industria pesante — soprattutto siderurgia — o di altre industrie massive ed estrattive — potassa, soda, pomice, cemento ecc. o di industrie chimiche).

Ne consegue, pertanto, che i progetti delle opere portuali in questione devono essere sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, a norma dell'art. 1, comma 1 lettera *h)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e dell'art. 6 della legge n. 349/1986, ferma naturalmente l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 2, citato.

Sono soggetti alla procedura anche i piani regolatori portuali, in quanto non sia prevista, ai sensi della normativa vigente, la fase della progettazione di massima ed ove questi abbiano contenuti tali da poter essere sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale con riferimento a quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/88 e 27 dicembre 1988.

3. Non è rilevante, secondo il parere del Consiglio di Stato, che le funzioni amministrative concernenti i porti di seconda categoria — II, III e IV classe — siano state trasferite alle regioni con l'art. 2, comma 2, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 8/72 (v. anche art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77). Infatti l'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, dispone che i progetti dei porti commerciali marittimi devono essere inoltrati per l'espletamento della procedura di valutazione d'impatto ambientale prima della concessione da parte dei Ministri competenti — ed il successivo art. 8, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 prevede inoltre che la comunicazione dello studio di impatto ambientale per le opere di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, sia resa all'amministrazione competente sentito il Ministero della marina mercantile.

Diverse considerazioni vanno, invece, svolte per i cosiddetti «porti turistici».

Questi, infatti, secondo l'interpretazione seguita dall'organo consultivo, si defferenziano da quelli commerciali, destinati al ricovero ed approdo delle navi mercantili, in quanto essi sono destinati — almeno precipuamente, perché un 25% dello spazio destinato all'ormeggio va di regola destinato a rifugio anche di naviglio diverso — alla sosta ed al ricovero (spesso per tempi superiori a quelli della navigazione) di unità da diporto, nonché ad attività acccessorie alla navigazione di tali unità.

Opportunamente quindi, secondo il Consiglio di Stato, la direttiva CEE 27 giugno 1985, n. 337, ha disciplinato in modo diverso i «porti commerciali marittimi» ed i «porti turistici», introducendo i primi nell'allegato 1 (cioè tra i progetti che debbono formare oggetto di valutazione), ed i secondi nell'allegato 2 (cioè tra i progetti che formano oggetto di valutazione «quando gli Stati membri ritengano che le loro caratteristiche lo richiedono»).

Pertanto, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ha assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale tutti i progetti elencati nel ricordato allegato 1, mentre, per quanto riguarda l'allegato 2, ha menzionato soltanto le dighe (e, di queste, solo in quanto d'altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc), i porti turistici non possono considerarsi inclusi, allo stato, tra le opere i cui progetti vanno sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge n. 349/86.

Per quanto concerne l'identificazione dell'impianto portuale definibile come porto turistico, potrà farsi riferimento ad una serie di indicatori, alla stregua di quanto disposto all'art. 2, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, quali l'appartenza dell'impianto stesso ad appositi piani predisposti ed attivati dalle regioni, le conseguenti definizioni contenute nelle leggi regionali ove esistenti, la destinazione di una quota pari al 75% ad unità da diporto, i contenuti specifici dei progetti stessi ed altri eventualmente ritenuti rilevanti.

Va evidenziato che tutti gli interventi a destinazione diportistica da realizzarsi nell'ambito di porti commerciali preesistenti, anche attraverso l'ampliamento dello specchio acqueo o la realizzazione di nuove strutture integrative, in quanto comportino modifiche sostanziali agli impianti esistenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/88, saranno da assoggettarsi alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Il Ministro: RUFFOLO

90A1723

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise e annessa sezione opere pubbliche.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1990 sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 4, 7, 12, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 dell'Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, con sede in Ancona, nonché dell'art. 3 dello statuto della annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

90A1724

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Campania.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 90/00005 del 26 marzo 1990

REGIONE PIEMONTE
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Torino: grandinate del 25 settembre 1989 nel territorio dei comuni di Mazzè, Piverone.

Decreto ministeriale n. 90/00004 del 26 marzo 1990

REGIONE LIGURIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Imperia: grandinate del 28 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Camporosso, Dolceacqua, Imperia, Triora.

Decreto ministeriale n. 90/00009 del 26 marzo 1990

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Gorizia: grandinate del 23 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Gorizia, Mossa.

Udine: tromba d'aria del 6 novembre 1989 nel territorio del comune di Carlino.

Decreto ministeriale n. 90/00007 del 26 marzo 1990

REGIONE TOSCANA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Arezzo:

piogge persistenti dal 23 giugno 1989 al 17 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano, Sestino;

grandinate del 12 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Laterina, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini.

Firenze:

grandinate del 13 aprile 1989, del 12 giugno 1989, del 16 giugno 1989, del 4 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Borgo San Lorenzo, Castelfiorientino, Empoli, Firenze, Montaione, Vaglia, Vinci;

grandinate del 12 luglio 1989, del 19 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Borgo San Lorenzo, Palazzuolo sul Senio, Vicchio;

grandinate del 28 agosto 1989 nel territorio del comune di Castelfiorentino.

Decreto ministeriale n. 90/00006 del 26 marzo 1990

REGIONE LAZIO
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Frosinone: grandinate del 18 maggio 1989, del 16 giugno 1989, del 27 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Arnara, Castelliri, Ferentino, Frosinone, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pontecorvo, Torrice, Vallemaio.

Decreto ministeriale n. 90/00008 del 26 marzo 1990

REGIONE CAMPANIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Salerno: grandinate dell'11 agosto 1989, del 14 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Calvanico, Castel San Giorgio, Pelitto, Fisciano, Laviano, Magliano Vetere, Mercato San Severino.

Le regioni Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Campania ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

90A1725

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Determinazione dell'indennità di carica e del gettone di presenza spettanti ai membri del consiglio di amministrazione dell'istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1990, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del tesoro e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 novembre 1989, i compensi spettanti agli organi di amministrazione dell'istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze, ai sensi dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono così determinati:

a decorrere dalla data della sua costituzione, ai componenti il consiglio di amministrazione spetta, ove competa, la somma di L. 117.000 mensili lorde a titolo di indennità di carica;

a decorrere dalla data della sua costituzione, ai componenti il consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza di L. 39.000 lorde per la partecipazione alle sedute del predetto organo.

90A1731

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal signor Luigi Lippolis di Alberobello

Con decreto ministeriale 27 marzo 1990 la riscossione del carico tributario di L. 414.993.936 dovuto dal signor Luigi Lippolis è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

90A1732

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 il dott. Renzo Valsecchi, nato a Bergamo il 22 maggio 1932, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Cooperativa Alben - Soc. coop. a r.l.», con sede in Serina, frazione Bagnella, località Prat Algua (Bergamo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 marzo 1985 in sostituzione del signor Tarcisio Bologna, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 il rag. Francesco Paolantonio, nato il 17 maggio 1938 a Colitri (Avellino), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Madonna delle Grazie - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Quindici (Avellino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 10 marzo 1979 in sostituzione del prof. Antonio Carlo Mimola, revocato.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 il rag. Giuseppe Musco, nato a Roma il 23 agosto 1943, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Cattolica Malnate - Soc. a r.l.», con sede in Malnate (Varese), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 maggio 1971 in sostituzione del dott. Anastasio Morosi, revocato.

90A1733

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Superbox meridionale* (Gruppo Metalbox), con sede in Napoli e stabilimento in Giugliano (Napoli):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ceramiche Ambassador*, con sede in Finale Emilia (Modena) e stabilimento di Finale Emilia (Modena):

periodo: dal 9 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988: dal 13 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Ducati energia*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 31 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Sporting*, con sede in San Colombano-Meldola (Forlì) e stabilimento di San Colombano-Meldola (Forlì):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 15 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 gennaio 1987 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.n.c. Tomaificio Nettuno di Bacchi Manuela & C.*, con sede in San Colombano (Forlì) e stabilimento di San Colombano (Forlì):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 15 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 gennaio 1987 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Violacci*, con sede in S. Mauro Pascoli (Forlì) e stabilimento di S. Mauro Pascoli (Forlì);

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 28 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 maggio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Sirri*, con sede in San Zeno di Galeata (Forlì) e stabilimento di San Zeno di Galeata (Forlì):

periodo: dal 27 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 novembre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 26 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Tecner*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 5 novembre 1989 al 5 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.c.r.l. Coop. muratori del comprensorio di Mirandola*, con sede in Mirandola (Modena) e unità site nella provincia di Modena:

periodo: dal 18 settembre 1989 al 13 ottobre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Panigal - Saponerie italiane - Conserve Pecori*, con sede in Bologna e stabilimenti di Bologna e Calderara di Reno (Bologna) - filiali nazionali:

periodo: dal 17 settembre 1989 al 30 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 20 marzo 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, lá dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Seci elettronica*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Senini*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale: 6 aprile 1989: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi gruppo F.I.T. ferrotubi*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 9 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale gruppo F.I.T. ferrotubi*, con sede in Milano e stabilimento di Segrate (Milano):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 9 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Piaggio veicoli europei*, dal 30 dicembre 1989 *S.p.a. Piaggio veicoli europei*, con sede in Pontedera (Pisa) già Genova e unità nazionali:

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 9 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 20 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, lá dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Volani E.B.S.* ora *E.B.S.*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 giugno 1989 - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 15 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.a.s. Mobilificio F.lli Santarossa di Tonon Italia & C.*, con sede in Brugnera (Pordenone) e stabilimento di Brugnera (Pordenone):

periodo: dal 26 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 maggio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale: 4 gennaio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. F.lli Zilli*, con sede in Udine e stabilimento di Udine:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 maggio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 14 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. O.M.R. - Officine meccaniche Rovereto*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 1° settembre 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

5) *S.p.a. Concerie Cogolo*, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e stabilimento di Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 28 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

6) *S.p.a. Cogolo Udine*, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e stabilimenti di S. Giorgio di Nogaro (Udine) e Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 28 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

7) *S.p.a. Cogolo Engineering*, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e stabilimento di Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 28 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

8) *S.p.a. Pagnucco*, con sede in Arzene (Pordenone) e stabilimento di Arzene (Pordenone):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, lá dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Crobel calzaturificio*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 24 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 settembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 29 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. F.A.T.M.E.*, con sede in Roma, limitatamente alle unità di Pagani (Salerno) e Roma:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale: 9 marzo 1983: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

3) *Soc. Giovanni Mencarelli*, con sede in Sermoneta (Latina) e stabilimento di Sermoneta (Latina):

periodo: dal 12 febbraio 1990 all'11 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sima meccanica oleodinamica*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1981: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. R.C.D.*, con sede in Monsano (Ancona) e stabilimento di Monsano (Ancona):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Italkali*, con sede in Palermo e miniera Racalmuto (Agrigento); miniera Realmonte (Agrigento) e raffineria e imbarco Porto Empedocle (Agrigento):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 31 luglio 1989;
pagamento diretto: no.

4) *S.r.l. Siel*, con sede in Potenza e stabilimento di Lagonegro (Potenza):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 19 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Minerva*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 maggio 1989, n. 10480/9.

6) *S.p.a. Minerva*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 31 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 settembre 1989, n. 10665/1.

7) *S.p.a. Laterificio Di-Bi*, con sede in Lucera (Foggia) e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Magesa*, con sede in Barisardo (Nuoro) e stabilimento di Barisardo (Nuoro):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990:
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Nuova rayon italiana*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 13 marzo 1989 al 30 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1985: dal 17 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Mitem sud* presso *Ilva*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Mitem sud* presso *Ilva*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Selm - Società energia Montedison*, con sede in Milano e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Calzaturificio Fiorenzuola*, con sede in Serra de' Conti (Ancona) e stabilimento di Serra de' Conti (Ancona):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Mira Lanza*, con sede in Genova e stabilimenti di Mesa di Pontinia (Latina) e Mira (Venezia):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Italsolai*, con sede in Spezzano Albanese (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 25 giugno 1989 al 13 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Sestium*, con sede in Saracena (Cosenza) e stabilimento di Saracena (Cosenza):

periodo: dal 29 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Elettritalia*, con sede in Roma e cantieri di Cosenza e di Lamezia Terme (Cosenza):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Nuova Pansac*, con sede in Milano e unità di Portogruaro (Venezia):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Nuova Pansoc*, con sede in Milano e stabilimento di Mira (Venezia) e uffici amministrativi di Milano:

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Expansa*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 6 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. San Marco sud*, con sede in Trani (Bari) e stabilimento di Trani (Bari):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Battistelli*, con sede in Fossombrone (Pesaro) e stabilimento di Fossombrone (Pesaro):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Palmera*, con sede in Olbia (Sassari) e stabilimento di Olbia (Sassari):

periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

24) *Ditta Gatta Antonio*, con sede in Palo del Colle (Bari) e stabilimento di Palo del Colle (Bari):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

25) *Ditta Gatta Antonio*, con sede in Palo del Colle (Bari) e stabilimento di Palo del Colle (Bari):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 novembre 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.a.s. I.S.E.M. eredi di Colaianni Vincenzo*, con sede in Palo del Colle (Bari) e stabilimento di Palo del Colle (Bari):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

27) *S.a.s. I.S.E.M. eredi di Colaianni Vincenzo*, con sede in Palo del Colle (Bari) e stabilimento di Palo del Colle (Bari):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 novembre 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

28) *S.p.a. Europa metalli L.M.I.*, con sede in Firenze e stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990 dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Colace & Pace*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 5 agosto 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 5 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Im.Pa.In.*, con sede in Roccarainola (Napoli) e stabilimento di Roccarainola (Napoli):

periodo: dal 21 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 24 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Fabio calzature*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 2 gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 6 luglio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 6 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *Amato Sebastiano*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 aprile 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 28 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Cucirini Vitolo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Eurogas*, con sede in Asolo (Treviso) e cantiere di Napoli:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 16 maggio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Besana*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 14 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 17 luglio 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 27 dicembre 1983;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Besana*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):

periodo: dal 15 luglio 1990 al 17 luglio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 17 luglio 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 27 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Sabo*, con sede in Gorla Minore (Varese) e stabilimento di Gorla Minore (Varese):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 31 marzo 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 13 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Fonderia leghe speciali*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 14 maggio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989: dal 14 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Sarea*, con sede in Redecesio di Segrate (Bergamo) e stabilimenti di Misano di Gera d'Adda (Bergamo) e Redecesio di Segrate (Bergamo):

periodo: dal 30 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 28 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.a.s. Industria confezioni S. Paolo*, con sede in S. Paolo (Brescia) e stabilimento di S. Paolo (Brescia):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 27 giugno 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.a.s. Industria confezioni S. Paolo*, con sede in S. Paolo (Brescia) e stabilimento di S. Paolo (Brescia):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 27 giugno 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 27 giugno 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Rancinova*, con sede in Parabiago (Milano) e stabilimento di Parabiaco (Milano):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 28 maggio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 maggio 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
Data fallimento 28 maggio 1987 e non 8 maggio 1987.

9) *S.p.a. Officine S. Giorgio*, con sede in Calcinato, località Ponte S. Marco (Brescia) e stabilimento di Calcinato, località Ponte S. Marco (Brescia):

periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 9 luglio 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 9 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Engi Moda*, con sede in Salò (Brescia) e stabilimento di Salò (Brescia):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 20 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.n.c. Steba di Barabanti & C.*, con sede in Flero (Brescia) e stabilimento di Flero (Brescia):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 2 febbraio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 3 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Leam*, con sede in Milano e stabilimento di Vimodrone (Milano):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 18 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità produttive operanti nell'ambito del cantiere della ex Centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), delle ditte di cui all'elenco citato in preambolo, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi più sotto indicati:

1) *S.r.l. Cal.Go.Fer.*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Carlo Gavazzi costruzioni*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Cimino uno*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ansaldo sistemi industriali*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Belleli*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. C.C.N. - Costruzione centrali nucleari*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. C.M.S.*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. E.Ge.Co.*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. El.Mo.*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.c.r.l. C.M.C. - Cooperativa muratori e cementisti*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Compagnia generale montaggi industriali*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Decalift*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. I.M.A.L.*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Iemsa costruzioni*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Impa*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Ferroflex Italia*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Filippo Fochi*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Fochi sud*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Gecomeccanica*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Ingg. Provera e Carrassi*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Nuova Cimi Montubi*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Omim*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Ismes*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Klima*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):
periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. La Pulitrice*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):
periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Lambertini edilsistemi*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):
periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Metalprotect*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):
periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Montalto Mare di Girola*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):
periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Soc. Consortile R.T.I. - C.E.I. elettritalia C.M.P.*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):
periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. S.M.I.L.*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):
periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Sigma*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):
periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.n.c. Tecnologie e sistemi* già *Tecnologie nucleari*, con stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo):
periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Montefluos*, con sede in Milano, centro ricerche di Bollate (Milano), sede, uffici vendita e filiali di Milano e stabilimento di Spinetta Marengo (Alessandria):
periodo: dal 30 gennaio 1989 al 29 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° agosto 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Montefluos*, con sede in Milano, centro ricerche di Bollate (Milano):
periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: 1° agosto 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Tessilflora De Angelis*, con sede in Limosano (Campobasso) e stabilimento di Limosano (Campobasso):
periodo: dal 28 maggio 1989 al 28 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 dicembre 1986 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 29 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Tessilflora De Angelis*, con sede in Limosano (Campobasso) e stabilimento di Limosano (Campobasso):
periodo: dal 29 novembre 1989 al 4 dicembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 dicembre 1986 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 29 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Industrie Ilssa Viola* già *Ilssa Viola industriale*, con sede in Firenze e stabilimento di Pont Saint Martin (Aosta):
periodo: dal 22 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Lewis Tricot*, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e stabilimento di Bastia Umbra (Perugia):
periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 marzo 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. I.C.S. Cidneo*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):
periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 27 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Zincomet*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):
periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Alco*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:
periodo: dal 29 maggio 1989 al 25 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. C.I.M.A.*, con sede in Stroncone (Terni) e stabilimento di Stroncone (Terni):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 giugno 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.a.s. Maglierie Furia di Furia Danilo & C.*, con sede in S. Andrea delle Fratte (Perugia) e stabilimento di S. Andrea delle Fratte (Perugia):

periodo: dal 9 ottobre 1989 al 9 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 14 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.a.s. Maglierie Furia di Furia Danilo & C.*, con sede in S. Andrea delle Fratte (Perugia) e stabilimento di S. Andrea delle Fratte (Perugia):

periodo: dal 10 aprile 1990 al 14 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 14 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Reagan*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 luglio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 22 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Reagan*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari):

periodo: dal 16 luglio 1990 al 22 luglio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 luglio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 22 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Silver*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 maggio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 10 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Coop. Salcomar*, con sede in Manfredonia (Foggia) e stabilimento di Manfredonia (Foggia):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77, fino al 22 marzo 1988.

17) *S.r.l. Baldoni macchine*, con sede in Magione (Perugia) e stabilimento di Magione (Perugia):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 28 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Agip petroli*, con sede in Roma e stabilimenti di Calabria, Abruzzo, Basilicata, Marche, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto e Toscana:

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Sogene lavori S.G.L.*, con sede in Roma e stabilimenti di Napoli e Roma:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 30 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. Fasmico*, con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria) e stabilimenti di Caulonia Marina (Reggio Calabria) e Satriano (Catanzaro):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 1° novembre 1988;
pagamento diretto: no.

21) *S.r.l. Vetro Umbria*, con sede in Sangemini (Terni) e stabilimento di Sangemini (Terni):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Vetem*, con sede in Milano e stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli; lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

2) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Nuovo ospedale civile Santa Maria delle Grazie», in località La Schiana Pozzuoli (Napoli); lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

3) Area del comune di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al terzo gruppo della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 1° marzo 1985 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

4) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di completamento del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'Enel, resisi disponibili dal 1° marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

5) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

6) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori occupati imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di centosettantaquattro alloggi e di un prefabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziata dall'IACP, lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

7) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale di Napoli e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi F.I.O.-F.E.R.S. e B.E.I. e resisi disponibili dal 4 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

8) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi F.I.O.-F.E.R.S. e mutuo B.E.I.; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
concessione primi sei mesi.

9) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi F.I.O.-F.E.R.S. e mutuo B.E.I.; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga da sei mesi al 31 dicembre 1988.

10) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi F.I.O.-F.E.R.S. e mutuo B.E.I.; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989.

11) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi F.I.O.-F.E.R.S. e mutuo B.E.I.; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989.

12) Area del comune di Monte di Procida (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di ottantadue alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazioni esterne, finanziate dal Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori disponibili dal 13 settembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

2) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori sospesi dal 9 luglio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

3) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori resisi disponibili a decorrere dal 1° novembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

4) Area industriale del comune di Portovesme (Cagliari). — Completamento dei lavori del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'Enel; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro il 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

5) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto pilota di desolforazione presso il terzo gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga da dodici mesi al 30 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

6) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto pilota di desolforazione presso il terzo gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

7) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica «Unità locale dei servizi socio-sanitari» nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano (Napoli) per conto dell'IACP, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

8) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della unità locale dei servizi socio-sanitari nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi dal 16 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

9) Area del comune di Frattamaggiore (Napoli). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «distribuzione e costruzione della rete di gas metano», resisi disponibili dal 18 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

10) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa); lavoratori sospesi dal 23 giugno 1986 o entro dodici mesi da tale data:

delibera CIPI 21 marzo 1990;
proroga da trenta mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

11) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa); lavoratori sospesi dal 23 giugno 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

12) Area dei comuni di Caivano e Acerra (Napoli) e Orta di Atella (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica PS 3/144, impianto di depurazione di Napoli Nord e rete di collettori, finanziata dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 30 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

13) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nell'opera pubblica progetto PS3/145C, ristrutturazione dei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'area portuale di Napoli, resisi disponibili dal 28 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

14) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di 174 alloggi ed un fabbricato per opere sociali in località Monteruscello finanziato dall'IACP; lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

15) Area del comune di Garcia (Trapani). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani). PS/23/441 finanziato dalla Casmez; lavoratori disponibili dal 6 novembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 27 giugno 1989;
proroga da ventiquattro mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

16) Area del comune di Garcia (Trapani). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani), PS/23/441 finanziato dalla Casmez; lavoratori disponibili dal 6 novembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1986.

17) Area del comune di Garcia (Trapani). — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani); lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 o entro sei mesi da tale data:

delibera CIPI 21 marzo 1989;
proroga da sei mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

18) Area del comune di Garcia (Trapani). — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani); lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

19) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 300 alloggi e relative infrastrutture in Secondigliano (Napoli), con finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 30 settembre 1987 o entro otto mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

20) Area dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Portici, Ercolano e Torre Annunziata (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di «Costruzione rete gas metano» finanziati ai sensi della legge n. 784/80 e fondi Fers; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

21) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso finanziato dalla Cassa depositi e prestiti ed in parte dalla legge n. 219/81; lavoratori resisi disponibili dal 24 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

22) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete di collettori - progetto PS3/120, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 28 novembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

23) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione della variante esterna dell'abitato di Castellammare - I lotto - dal casello autostradale NA-SA al km 9+700; lavoratori resisi disponibili dal 14 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A1734

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Giovanni XXIII» di Grumo Appula ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bari del 28 settembre 1989, protocollo n. 684, la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Grumo Appula (Bari), è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer della Philips, di una stampante e di un registratore Sony per un valore complessivo di L. 850.000 disposta dai professori Teresa De Finis, Rosanna Sebastio e Antonio Torricelli.

Con decreto del prefetto di Bari in data 20 ottobre 1989, protocollo n. 1175, la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Grumo Appula (Bari), è stata autorizzata ad accettare in donazione dal personale docente e non docente della medesima scuola media una piastra di amplificazione, una piastra di registrazione stereo e due diffusori acustici del valore complessivo di L. 1.255.000.

90A1726-90A1727

Autorizzazione alla direzione didattica di Ponte ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Benevento del 13 dicembre 1989, prot. n. 8998/2° sett., il direttore della scuola elementare, con sede in Ponte (Benevento), via De Mennato, è autorizzato ad accettare la somma di L. 5.000.000 offerta dalla sig.ra Morelli Maria Immacolata vedova Ocone in memoria del coniuge Domenico Ocone, già sindaco di Ponte.

I proventi scaturiti dalla rendita annuale della predetta somma, dovranno essere destinati alla costituzione di tre borse di studio annuali per gli alunni più meritevoli.

90A1728

Autorizzazione al circolo didattico S. Giovanni Battista di Genova-Sestri Ponente ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Genova del 9 gennaio 1990, prot. n. 10823/89 sett. II.2°, il direttore del circolo didattico S. Giovanni Battista di Genova-Sestri Ponente è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare «G. Rodari», consistente in una fotocopiatrice nuova modello Ricoh FT 3320, del valore di L. 2.142.000.

90A1729

Autorizzazione al circolo didattico Genova-Foce di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Genova del 9 gennaio 1990, il direttore del circolo didattico Genova-Foce di Genova è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Archiropita Paludi Grosso, consistente in un televisore in bianco e nero, marca Minerva da 26 pollici, del valore di L. 150.000.

90A1730

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del Credito lombardo alla Caisse Nationale de Crédit Agricole nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 23 marzo 1990 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni — concernente la sostituzione del Credito lombardo alla Caisse Nationale de Crédit Agricole nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano, via Appiani n. 7.

90A1735

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 8 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000